



Unione Regionale del Friuli Venezia Giulia

REGOLAMENTO FINANZIARIO REGIONALE

(Approvato dalla Direzione Regionale il 5 marzo 2011 e modificato dall'Assemblea regionale il 19 giugno 2015)

Articolo 1. Ambito di Applicazione

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 59 dello Statuto regionale e dell'art. 37 dello Statuto nazionale, disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito Democratico – Unione Regionale del Friuli Venezia Giulia a tutti i livelli territoriali degli organi regionali, provinciali, comunali e di circolo.

Le assemblee provinciali possono approvare un proprio Regolamento. In assenza del Regolamento provinciale si applica il Regolamento regionale.

Articolo 2. Il Tesoriere delle articolazioni territoriali

1. Ogni assemblea territoriale del Partito elegge un proprio Tesoriere a cui è attribuita la rappresentanza legale del Partito stesso.

2. Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione patrimoniale e finanziaria del proprio livello territoriale; ha la rappresentanza legale e processuale, ed esercita le sue funzioni in base al presente Regolamento.

3. Ogni articolazione provinciale può redigere un proprio Regolamento finanziario. In assenza di un Regolamento provinciale, si applicano le norme del presente Regolamento che, comunque, sono mutuabili per i livelli locali.

Articolo 3. Principio dell'autofinanziamento

1. Ogni articolazione territoriale del Partito sostiene le proprie attività tramite quote associative o altre iniziative dirette all'autofinanziamento, in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale e contabile previsti dall'art. 59 dello Statuto regionale e dall'art. 34 dello Statuto nazionale. I Tesorieri, legali rappresentanti dei rispettivi livelli, sono responsabili per gli atti assunti e i rapporti giuridici posti in essere dal Partito.

2. La ripartizione delle quote di tesseramento tra l'ambito regionale, provinciale e quello locale, è definita annualmente dalla Direzione regionale.

Articolo 4. Le Entrate

Le entrate del Partito Democratico sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizioni annue;
- b) dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
- c) dai contributi che sono tenuti a versare gli iscritti e gli elettori registrati, eletti in liste del Partito Democratico o in liste promosse e/o sostenute da esso, e dagli iscritti e dagli elettori registrati al Partito che ricoprono incarichi istituzionali in enti di secondo grado, nonché in società a partecipazione pubblica;

- d) dai proventi delle manifestazioni, feste del Partito ed elezioni primarie;
- e) dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;
- f) dai lasciti, legati e altre liberalità.
- g) da eventuali contributi nazionali del Partito;
- h) dalle quote di sottoscrizioni volontari per iniziative e progetti specifici finalizzati ad obiettivi.

Articolo 5. Quota tessera di iscrizione

Gli iscritti e le iscritte hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una quota minima di iscrizione stabilita dal Partito nazionale.

Ogni anno la Direzione regionale, tenuto conto dalla disposizione nazionale, su proposta del Tesoriere regionale, sentito il Comitato di tesoreria, stabilisce la quota per l'iscrizione al Partito. La quota così definita è ripartita al livello regionale, provinciale e locale.

Le assemblee provinciali possono stabilire di aumentare la quota d'iscrizione fino a un massimo di 1/3, da ripartire fra il livello provinciale e quello locale.

Articolo 6. Erogazioni liberali

Ogni articolazione territoriale può ricevere erogazioni liberali, anche finalizzate alla realizzazione di specifici progetti e campagne di autofinanziamento, secondo i criteri e le modalità definiti dal presente Regolamento.

Ogni entrata deve avere una relativa documentazione atta ad essere contestualmente registrata nel libro contabile del Partito.

Art. 7. Contributi dagli eletti e dai nominati negli enti ed organismi di secondo livello

1. Tutti gli iscritti e gli elettori, di cui al precedente art. 4, lett. c), eletti in liste del Partito Democratico o in liste da esso sostenute e/o promosse, ovvero i nominati in enti di primo e secondo grado, nonché in Istituti o Società a partecipazione pubblica, sono obbligati a versare un contributo in percentuale del compenso lordo percepito.

2. Gli amministratori regionali (presidente – assessori – consiglieri), iscritti o elettori registrati, del PD sono tenuti a versare al livello regionale un contributo mensile secondo quanto stabilito dalla Direzione regionale.

3. Gli amministratori eletti ad ogni livello (Sindaci – Presidenti di Provincia – Assessori Comunali o Provinciali – Consiglieri Comunali o Provinciali – Consiglieri di Circoscrizione), hanno l'obbligo di versare al PD di pari livello territoriale amministrativo, un contributo del 10% sul compenso lordo percepito quale indennità (coloro che svolgono attività amministrativa a tempo pieno il contributo è calcolato solo sulla parte dell'indennità di base. Per compenso lordo si intende l'importo percepito quale indennità di carica e/o gettoni di presenza erogati nell'ambito del proprio mandato elettivo o di nomina). Su richiesta dell'interessato e previa presentazione dell'idonea documentazione si applica l'aliquota del 15% sulla differenza tra il reddito da lavoro percepito prima dell'incarico a tempo pieno e l'indennità complessiva percepita con l'incarico.

4. Gli iscritti ed elettori PD designati e/o nominati in qualità di presidenti, amministratori, consiglieri, revisori dei conti ecc., in enti, società, consorzi, aziende, autorità, fondazioni ecc., sono tenuti a versare al Partito Democratico del rispettivo livello di nomina una percentuale dell'indennità lorda percepita pari al 10%.

5. Il Tesoriere della singola articolazione territoriale comunica semestralmente all'organo di competenza del Partito e alla Commissione di Garanzia di competenza, una nota dettagliata sui versamenti. In presenza di inadempienze, la Commissione di Garanzia è tenuta ad assumere i provvedimenti ai sensi del successivo art.8.

6. Il rispetto delle norme previste dal presente Regolamento è condizione necessaria per poter aspirare di essere candidato ad una delle successive competizioni elettorali, o designato in altri enti pubblici o società a partecipazione pubblica e/o in organizzazioni di vario livello del Partito.

7. Annualmente, in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione del PD, l'Assemblea regionale, a fronte di evidenti necessità di finanziamento dell'attività del Partito non prevista e su proposta del Comitato di tesoreria di cui all'art. 12, può aggiornare la percentuale dei contributi degli eletti e/o designati negli enti.

Articolo 8. Sanzioni per mancato versamento dei contributi obbligatori.

1. In caso di mancato versamento dei contributi di cui al precedente articolo 7, il Tesoriere del livello di riferimento dovrà invitare l'interessato, per un massimo di due solleciti e tramite comunicazione scritta, alla regolarizzazione delle quote dovute: nelle comunicazioni scritte dovranno essere espressamente indicate le conseguenze della mancata regolarizzazione.

2. Nel caso in cui l'interessato non provveda entro il termine indicato (comunque non oltre un mese dall'ultimo sollecito) il tesoriere segnala il fatto alla Commissione di Garanzia competente per l'assunzione dei provvedimenti previsti dallo Statuto e dal Codice etico. Del provvedimento assunto dalla Commissione di Garanzia dovranno essere informati, contestualmente all'interessato, gli organi del Partito di cui lo stesso fa parte. Il periodo di sospensione entro il quale l'interessato può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione non può superare sei mesi, oltre ai quali viene considerato decaduto dal Partito.

3. Il mancato rispetto delle norme finanziarie che regolano il rapporto tra eletti e designati dal Partito Democratico, costituisce per l'interessato la perdita del requisito necessario per poter aspirare ad essere candidato ad ogni livello istituzionale, cioè alle successive elezioni, o essere designato in enti pubblici e/o a società partecipazione pubblica.

4. Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio, il Tesoriere comunica la regolarità ed il rispetto degli obblighi di versamento;

5. Comunque prima di procedere all'elezione degli organismi dirigenti ed alla predisposizione delle candidature per incarichi pubblici il Tesoriere di riferimento, dovrà certificare al Collegio dei Garanti che gli interessati siano in regola con i versamenti dei contributi di cui all'art.7. Avverso al provvedimento di sospensione e/o di espulsione dal Partito si può produrre ricorso motivato al Collegio di Garanzia regionale entro trenta giorni dalla notifica. La regolarizzazione delle quote pregresse entro i sei mesi di sospensione comporta per l'iscritto/aderente l'acquisizione dei diritti statuari sospesi.

Art. 9. Feste, manifestazioni ed altri eventi

1. Ogni articolazione territoriale del Partito può promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative dirette anche al reperimento di risorse finanziarie. Tali iniziative dovranno essere preventivamente concordate con le altre articolazioni interessate con le quali, altresì, potranno/dovranno stabilire i criteri di ripartizione degli eventuali proventi.

2. Per l'utilizzo dei marchi riferibili al Partito Democratico, si rinvia all'art. 8 comma 3 del Regolamento finanziario nazionale.

Articolo 10. Modalità di spesa

1. Le modalità di spesa del partito si articolano secondo i principi, le regole e le metodologie tipiche della trasparenza finanziaria.

2. Il Tesoriere, sentito il Comitato di tesoreria, redige il bilancio preventivo del partito ai sensi dell'art. 60 dello Statuto regionale e, successivamente, assegna in via provvisoria, le disponibilità di ciascun Capitolo di Spesa. I Capitoli di Spesa sono le unità organizzative provviste della facoltà di impegnare le risorse del Partito che saranno individuati dal Tesoriere regionale.

3. Detta assegnazione avviene in seguito alla presentazione, da parte del Tesoriere regionale, per ciascun capitolo di Spesa, in base al programma di attività politica del Partito.

4. L'assegnazione delle disponibilità di spesa viene proposta dal Tesoriere ed approvata dal Comitato di Tesoreria; essa costituisce a sua volta il vincolo di Spesa da rispettare in via definitiva per la realizzazione del programma dell'attività del Partito.

5. Successivamente all'approvazione del riparto delle disponibilità di cui al comma precedente, ciascuna spesa potrà essere effettuata soltanto su richiesta da sottoporre al Tesoriere che potrà autorizzare l'impegno di spesa.

6. Ciascun programma di attività sarà sottoposto a revisione trimestrale da parte del Tesoriere regionale, sulla base degli impegni assunti e le spese effettuate, onde verificare la tenuta in equilibri dei conti, detta verifica dovrà essere poi effettuata anche al bilancio di previsione generale e sottoposta al vaglio del Comitato di tesoreria.

7. Al fine di permettere una corretta contabilizzazione dei costi sostenuti, occorre che gli stessi siano supportati da idonea documentazione contabile e giustificativa.

8. Il Bilancio preventivo di ogni articolazione territoriale del Partito Democratico del F.V.G. deve prevedere il pareggio della gestione annuale. Ogni iniziativa politica ed ogni altra attività la cui spesa non è prevista nel Bilancio preventivo può essere effettuata solo se ne siano indicate (da parte del Tesoriere del livello territoriale competente) le modalità di copertura.

Nel caso il Bilancio consuntivo di un esercizio dovesse rilevare una perdita, la stessa va obbligatoriamente ripianata entro l'esercizio successivo, pena il commissariamento dell'articolazione stessa.

Articolo 11. Comitato di tesoreria

Il Comitato regionale di Tesoreria è costituito ai sensi dell'art. 63, comma 1, dello Statuto regionale del Partito.

Esso è formato dai Tesorieri provinciali, dai Tesorieri comunali delle città capoluogo e da Tesoriere Regionale che lo presiede.

Il Comitato di Tesoreria (art. 63, comma 2) coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e l'allocazione delle risorse finanziarie del Partito.

Inoltre il Comitato predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del Partito regionale.

I componenti del Comitato di Tesoreria decadono con il mandato del Tesoriere regionale.

Articolo 12. Contratti bancari e postali e movimentazioni finanziarie

1. Ogni contratto bancario e postale dovrà essere esclusivamente intestato, comprensivo di codice fiscale, all'articolazione del Partito Democratico territoriale nel suo interesse stipulato.

2. Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale e dai tesorieri delle articolazioni territoriali devono avvenire principalmente tramite bonifici, assegni bancari non trasferibili o circolari, nel rispetto delle norme di legge applicabili e nel rispetto dei principi di trasparenza finanziaria.

Articolo 13. Bilancio preventivo e consuntivo

1. Il Tesoriere regionale, coadiuvato dal Comitato di tesoreria, e i Tesorieri delle articolazioni territoriali elaborano i bilanci preventivi entro il 30 settembre di ogni anno, in conformità all'art. 60, comma 2, dello Statuto, conformemente ai principi, alle regole ed alle metodologie della trasparenza finanziaria.

2. Agli inizi dell'anno, almeno due mesi prima dell'approvazione del bilancio consuntivo del partito, il Comitato di tesoreria regionale e quelli delle articolazioni territoriali elaborano, unitamente al bilancio annuale, il rendiconto delle risultanze a consuntivo del bilancio di previsione (preconsuntivo). Entro il 31 maggio di ogni anno ciascuna Assemblea territoriale approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e, successivamente, pubblicati sul sito del Partito del proprio livello.

3. Successivamente all'approvazione del rendiconto, il Tesoriere procede alla verifica del bilancio di previsione dell'anno in corso. I bilanci preventivi e consuntivi del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia sono redatti dal Tesoriere Regionale e approvati, previo parere del Comitato di tesoreria, rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio, dall'Assemblea regionale.

4. I Bilanci preventivi e consuntivi delle articolazioni territoriali sono redatti dai rispettivi tesorieri ed approvati, in analogia a quelli regionali, dal massimo organismo locale del Partito. Il Collegio dei Revisori, formato da tre membri effettivi e da due supplenti, accerta la regolare tenuta della contabilità, esprime parere preventivo di congruità e di corrispondenza economico-finanziaria dei bilanci preventivi, verifica le risultanze e la correttezza dei rendiconti consuntivi (art. 61 Statuto regionale).

5. Le articolazioni tematiche, associative e federative del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia inviano al Tesoriere regionale il proprio Bilancio preventivo e consuntivo corredato da una nota dettagliata sulle fonti di finanziamento e sulle voci di spesa.

Articolo 14. Rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro con il Partito e le articolazioni territoriali sono disciplinati da un apposito Regolamento del personale.

Articolo 15. Pari opportunità e attività giovanile

1. Nel rispetto delle norme di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è destinato per l'attività volta ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica un contributo di almeno al 5% dei rimborsi elettorali ricevuti. Inoltre, gli eletti e le elette a tutti i livelli potranno richiedere, come previsto dal comma 7 dell'articolo 5 dello Statuto Nazionale, che un importo pari al 5% del contributo da loro versato ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento, venga destinato alle stesse iniziative.

Inoltre un ulteriore 5% del Bilancio è destinato alle iniziative volte ad accrescere la partecipazione dei giovani alla politica. Tale quota viene gestita dall'organizzazione giovanile del PD in sintonia con il Tesoriere ed il Segretario del rispettivo livello di riferimento.

Articolo 16. Norme applicabili

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel Regolamento Finanziario Nazionale, nello Statuto del Partito e nella Legge dello Stato.

Articolo 18. Approvazione e modifica del Regolamento

Il Regolamento Finanziario Regionale è approvato dall'Assemblea Regionale, a maggioranza dei voti validamente espressi.

Analogamente si procede per la revisione, modifiche, integrazioni, abrogazione di norme del presente Regolamento.

Articolo 19. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore all'approvazione da parte dell'Assemblea Regionale.

Articolo 20. Norma transitoria

Le norme più favorevoli all'iscritto in essere al momento dell'approvazione del presente Regolamento rimangono in vigore sino alla scadenza del suo mandato.

Udine, 19 giugno 2015